



Comune di Sovico

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con atto C.C. n. 79 del 28/12/2000
e successivamente modificato con atti

C.C. n. 7 del 30/01/2001

C.C. n. 61 del 20/12/2004

C.C. n. 10 del 19/03/2007



- INDICE -

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3	Definizione di fabbricati ed aree	pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	pag. 4
Art. 5	Soggetto attivo	pag. 4
Art. 6	Base imponibile	pag. 5
Art. 7	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 6
TITOLO II	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	pag. 7
Art. 8	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	pag. 7
Art. 9	Riduzioni d'imposta	pag. 8
Art. 10	Esenzioni	pag. 9
Art. 11	Terreni condotti direttamente	pag. 9
TITOLO III	DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI	pag. 10
Art. 12	Interpello del contribuente	pag. 10
Art. 13	Versamenti e dichiarazioni	pag. 10
Art. 14	Liquidazione	pag. 11
Art. 15	Accertamento	pag. 12
Art. 16	Funzionario Responsabile	pag. 12
Art. 17	Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 18	Rimborsi	pag. 13
Art. 19	Sanzioni ed interessi	pag. 13
Art. 20	Contenzioso	pag. 14
Art. 21	Indennità di espropriazione	pag. 14
Art. 22	Compenso incentivante	pag. 14
Art. 23	Informazione del contribuente	pag. 15
Art. 24	Entrata in vigore	pag. 15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Sovico, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e a ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 Definizioni di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:
 - **Fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Sono soggetti all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia. (Risoluzione ministeriale n. 2/138/C del 6 giugno 1994);
 - **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal piano regolatore generale.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla

coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia, malattia;
- b) Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **Terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di imprese (art. 2135 del Codice Civile). Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. (Circolare Ministero delle Finanze 14/06/1993, n. 9 – prot. 249).

Art. 4 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato e se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato).
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. (Vedasi modifiche apportate al D. Lgs. 504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446).
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. (Vedasi Risoluzione Ministeriale 09/04/1976, n. 7/880).
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione. (vedasi Risoluzione Ministeriale 09/04/1976, n. 7/880).

Art. 5 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art. 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6 **Base imponibile**

1. **Base imponibile dell'imposta** è il valore degli immobili di cui all'art. 2. Le regole per la determinazione della base imponibile sono quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche.
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/1
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
 - 100 per i gruppi A – B – C, escluso il gruppo catastale C/1
3. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
4. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. **Per le aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. **In caso di edificazione dell'area**, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. (Vedasi circolare 26/05/97, n. 144/E).
7. **In caso di demolizione di fabbricato** e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. (vedasi circolare 26/05/97, n. 144/E).

8. **Per i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. *Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I valori attribuiti con questa delibera hanno una funzione indicativa di stima; pertanto il contribuente può in ogni caso discostarsene ed attribuirne altro ritenuto congruo. Tuttavia, per gli effetti della delibera, non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile, assunta dal soggetto passivo, non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento suindicato. (Facoltà concessa dall'art. 59, comma 1, lettera g) D. Lgs. 15/12/1997, n. 446).
Il criterio di determinazione della sopra citata delibera si uniforma alle disposizioni normative, regolamentari e alle circolari ministeriali. (Comma modificato con atto C.C. n. 7 del 30/01/2001)*
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita da Comune, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di quell'art. 2 del D.L. 02/03/1989, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/1989, n. 144 e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune. (Modifiche apportate al D. Lgs. 504/92 dall'art. 3 della Legge 662/96).
4. IL Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale. (obbligo previsto dal comma 4, art. 59 D. Lgs. 15/12/1997, n. 446).

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
 - a) Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo;
 - b) Abitazione posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) Abitazione concessa dal titolare del diritto di proprietà o di usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale dimora abituale.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **Aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui al comma 1 se deliberata dal Comune, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556;
 - **Detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui al comma 1, l'ammontare della detrazione è di L. 200.000.=, e si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. **Le agevolazioni previste per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) decorrono dal momento in cui il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile in questione oppure dalla data di acquisto del fabbricato a condizione che:**
 - **il contribuente richieda la residenza entro un anno dalla data di acquisto dell'immobile;**
 - **l'immobile, nel periodo compreso tra la data di acquisto e la data di acquisizione della residenza, non deve risultare locato;**
 - **il contribuente non deve usufruire nel frattempo delle stesse agevolazioni su altri immobili;**

Il contribuente, nel solo caso in cui intenda usufruire delle agevolazioni di cui sopra a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile, deve presentare apposita istanza all'ufficio Tributi dell'Ente entro e non oltre il 16.12 dell'anno di avvenuto rogito.
4. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 7; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
6. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze.

Art. 9 **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
4. Con la deliberazione di cui all'art. 7 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
5. Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o

inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della Legge 23/12/1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) Gli immobili di cui il Comune è proprietario, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - e) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le destinazioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05/02/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20/05/1985, n. 222.

Art. 11 Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
 - Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120.000.000.= di lire;
 - Del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
 - Del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati

ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 12 Interpello del contribuente

1. Qualora esistano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia, il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 60 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione di disposizioni tributarie in materia di ICI a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa legislativa e regolamentare in vigore.
2. La risposta dell'amministrazione comunale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma precedente si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Nel caso in cui il Comune non abbia risposto nei termini di cui al comma 1. ed il contribuente si sia comportato secondo la soluzione dallo stesso prospettata nella richiesta di interpello non sono applicabili sanzioni.

Art. 13 Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno in acconto e la seconda a saldo dal primo al 20 dicembre, nelle misure e secondo le modalità previste dalla legge. Si considereranno regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. (Facoltà prevista dalla lettera i), comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.)
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta, secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina delle entrate del Comune

di Sovico, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Concessionario della Riscossione ovvero direttamente presso il concessionario medesimo.

Il Comune potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 446/97 di riscuotere direttamente l'ICI presso la tesoreria comunale, o con conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale o tramite il sistema bancario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 300/99 e dell'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate il Comune potrà avvalersi della modalità di riscossione dell'Imposta mediante il modello F24.

Tali forme di pagamento possono essere adottate in aggiunta oppure in sostituzione del pagamento diretto al concessionario della riscossione. L'attivazione delle stesse è subordinata all'adozione di apposite convenzioni in assenza delle quali il versamento deve essere fatto al concessionario della riscossione. (Comma variato con delibera C.C. n. 61 del 20/12/2004)

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Lire 4.000.=
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sul medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

Art. 14 Liquidazione

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente art. 12, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili delle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, il Comune trasmette copia della dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione (o altro termine stabilito dalla legge), il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6

dell'art. 18, ovvero, su istanza del contribuente, dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 11 della legge finanziaria n. 488 del 23/12/99, fino alla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente della rendita da parte delle autorità competenti, il Comune, per effetto delle nuove rendite attribuite, provvede alla liquidazione solo della maggiore imposta dovuta, senza computare interessi e sanzioni.

Art. 15 Accertamento

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione (o altro termine previsto dalla legge), notifica al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può:
 - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. (Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.)

Art. 16 Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 17 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'art. 12, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso

provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo (o altro termine stabilito dalla legge) a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo (o altro termine di legge).

Il Comune prima di procedere alla riscossione coattiva può informare il contribuente dell'adempimento del pagamento del dovuto assegnando allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni, trascorsi i quali, senza che sia stato assolto il debito, potrà essere dato corso all'azione di recupero coattivo del tributo.

Art. 18 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione nelle forme e modalità previste dalla legge.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L. 4.000.=.

Art. 19 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.=.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.= . La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del contributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. (o altro termine previsto dalla legge).
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.
7. Non sono irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale o quando la violazione riguarda aspetti puramente formali senza dar luogo a debiti d'imposta.

Art. 20 Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 21 Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalla norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 22 Compenso incentivante

- ~~1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi. La misura di tali compensi è fissata nella misura del 5% del totale dei tributi riscossi a seguito di accertamento.~~
- 1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, al personale addetto all'Ufficio Tributi o comunque alla gestione delle attività e delle procedure inerenti il tributo, è attribuito un compenso incentivante compreso tra l'1% e il 5% del totale dei tributi riscossi a seguito dell'attività di accertamento (oneri riflessi e IRAP compresi);**
- 2. La quantificazione della misura percentuale del compenso incentivante,**

l'individuazione del personale addetto, il riparto, le modalità di attribuzione e i criteri di assegnazione di detto compenso avvengono con deliberazione della Giunta comunale, annualmente in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, sulla base di apposito progetto proposto dal funzionario responsabile ed in relazione a:

- complessità del progetto di recupero di evasione;**
- grado di partecipazione dei soggetti coinvolti;**
- somma da recuperare a titolo di imposta, sanzioni e interessi;**
- coinvolgimento o meno di soggetti esterni per tutte o alcune fasi del procedimento;**

- 3. La liquidazione del citato compenso avviene con atto del Responsabile del Settore Finanziario sulla base di apposita relazione conclusiva redatta dal funzionario responsabile nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.**

Art. 23

Informazione del contribuente

1. Il Comune assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento mediante pubblicazione delle stesse nell'Informatore Municipale e nel sito internet comunale, quando lo stesso verrà attivato.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data del 01/01/2001.